



Decreto Dirigenziale n. 347 del 02/12/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 8. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA ICLA AGEROLATTE SRL, CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA NEL COMUNE DI AGEROLA ALLA VIA S.M.R. FLORIO, 15, CON ATTIVITA' DI CASEIFICIO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che la **ICLA Agerolatte srl**, con DD n. 117 del 25/05/2004, è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88 e DPR 25/07/1991 per l'attività di caseificio;
- d. che il legale rappresentante pro tempore della **ICLA Agerolatte srl, con sede legale ed operativa nel Comune di Agerola alla Via S.M.R. Florio, 15**, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D. Lgs. 152/2006, per modifiche agli impianti comportanti anche la fase di affumicatura del prodotto;
- e. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con nota prot. 241300 del 17/03/2010 è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, tenutasi in data 28/09/2010, il cui verbale si richiama:
 - a.1 il rappresentante della **ICLA Agerolatte srl** ha prodotto relazione tecnica integrativa;
 - α.2 l'ARPAC, esaminate le integrazioni prodotte, ha espresso parere favorevole, prescrivendo che prima della messa in esercizio la caldaia, con potenzialità di 1,047 MW sia dotata del dispositivo per il rilievo di temperatura ed ossigeno ed il controllo delle emissioni avvenga con cadenza annuale;
 - a.3 l'ASL ha espresso parere favorevole igienico sanitario;
 - a.4 la Provincia ha espresso parere favorevole;
 - a.5 il rappresentante della società ha dichiarato che i locali ove si svolge l'attività sono muniti di titoli concessori edilizi e che gli stessi saranno prodotti al Settore procedente;
 - a.6 che, ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L. 241/90, si considera acquisito l'assenso del Comune;

CONSIDERATO che la **ICLA Agerolatte srl**, con nota acquisita con prot. 936740 del 23/11/2010, ha trasmesso i titoli di concessione edilizia relativi all'immobile dove si svolge l'attività;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 8, sulla base dei pareri favorevoli espressi nella Conferenza dei Servizi e per quanto su considerato, lo stabilimento sito in **Agerola alla Via S.M.R. Florio, 15**, gestito dalla **ICLA Agerolatte srl**, esercente attività di **caseificio** con l'obbligo che, prima della messa in esercizio, la caldaia da 1,047 MW sia dotata del dispositivo per il rilievo di temperatura ed ossigeno e che il controllo delle emissioni avvenga con cadenza annuale;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;

c. il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di **caseificio**, ai sensi dell'art. 269 comma 8 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in **Agerola alla Via S.M.R. Florio, 15**, gestito dalla **ICLA Agerolatte srl, con sede legale ed operativa nel Comune di Agerola alla Via S.M.R. Florio, 15**, così come di seguito specificato:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZIONE E mg/Nmc	PORTATA Nm ³ /h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	Caldaia alimentata BTZ da 0,698 MW	Polveri NOx SOx	42 295 475	5.000	
E2	Caldaia alimentata BTZ da 1,047 MW	Polveri NOx SOx	39 250 445	6.200	
E3	Affumicatoio	COV Polveri	4,5 25	600	Ionizzazione particelle inquinanti

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - 2.1 rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica e prima della messa in esercizio la caldaia, con potenzialità di 1,047 MW deve essere dotata del dispositivo per il rilievo di temperatura ed ossigeno;
 - 2.2 i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - 2.3 contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
 - 2.4 le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
 - 2.5 gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
 - 2.6 il/i camino/i di emissione deve/devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
 - 2.7 provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
 - 2.8 rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
 - 2.8.1 comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2 effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3 trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – CRIA;
 - 2.9 la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
 - 2.10 rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.10.1 comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;

2.10.2 richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. **precisare** che:

3.1 l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;

3.2 la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4. **demandare** all'ARPAC - CRIA, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;

6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

7. **notificare** il presente provvedimento alla **ICLA Agerolatte srl, con sede legale ed operativa nel Comune di Agerola alla Via S.M.R. Florio, 15**;

8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Agerola, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 SUD ex NA 5 e all'ARPAC;

9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi